



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

Via Garibaldi n. 13 – CAP 90028 – Tel. 0921 551611

ORDINANZA N. 105 DEL 30/12/2019

OGGETTO: Ordinanza per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali e non - artt.192- 256 D.Lgs.n°152 del 03/04/2006 in località Piazza Nicolò Trapani, su area concessa a Poste Italiane S.p.A.

IL SINDACO

Premesso:

- che l'art.5, comma 4 del D.Lgs.n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il D.Lgs.n°152 del 03/aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- che, in particolare, l'art.192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- che, nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: “chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”;
- che l'art.255 del suddetto D.Lgs.vo 152/06 al comma 3, sancisce “chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'art.192, comma e, (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'art.444 del Codice di Procedura Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza all'art.192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art.187, comma 3”.
- che la Polizia Municipale, con nota prot. n. 315 P.M./U del 24/12/2019, acquisita al protocollo generale del Comune di Polizzi Generosa, comunicava che è intervenuta presso l'immobile sito tra la Piazza Nicolò Trapani n. 9 e la Via Santa Maria degli Angeli n. 8, di proprietà dei Sigg. Onorato Calogero Gandolfo e David Arcangela, constatando che nelle stanze poste al piano terra con accesso dalla Via Santa Maria degli Angeli n. 8, vi era un insopportabile tanfo di gasolio e che, inoltre sembrerebbe che la cisterna del gasolio, posta nel sottosuolo di Piazza Nicolò Trapani e confinante con l'immobile di proprietà Onorato/David, che alimenta il riscaldamento dell'Ufficio Postale di Polizzi Generosa sito nella Piazza G.B. Caruso n. 4, abbia delle perdenze

e che il gasolio, penetrando nel sottosuolo ha raggiunto l'immobile in questione e, pertanto, ha provocato anche l'immissione di rifiuti speciali inquinanti allo stato liquido nel sottosuolo e, inoltre segnalando quanto sopra al 115 Vigili del Fuoco, per l'esecuzione di idoneo sopralluogo;

- che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo – Distaccamento di Petralia Soprana in data 24/12/2019, alle ore 12,00 è intervenuta sui luoghi, compilando il verbale ai sensi dell'at. 77 del D.P.R. 64/2012, dal quale si evince la fuoriuscita di sostanza combustibile scheda n° 14693/1 e n° 14693/2 e, altresì: *“che è in atto una evidente dispersione di gasolio dalla cisterna attigua con traccia di trasudamento sulla parete del salone, con dispersione di vapori in ambiente. La Guardia Medica giunta sul posto dichiara e conferma la necessità di inibire l'uso dei locali”*. Inoltre: *“Si inibisce l'uso dei locali posti in prossimità del civico 8 al piano stradale (piano terra), fino al ripristino delle condizioni di salubrità.”*;

Considerato:

- che, ai sensi della normativa vigente, il soggetto proprietario o concessionario dell'area oggetto di sversamento dei rifiuti, deve provvedere:

- a) alla rimozione dei rifiuti classificati a vista, al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo le tipologie, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b) ad un'indagine ambientale dell'area interessata dallo sversamento del rifiuto speciale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte quarta – Titolo V art.239 co.2 e art.242.

- che l'art. 192 del D.Lgs. 03 aprile 2006 prevede:

- al comma 1 il divieto di abbandono e deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- al comma 2 il divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee;
- l'obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;
- che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate;
- che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa.

Vista la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa e meglio esplicitata nella comunicazione del Servizio di Polizia Municipale e nel verbale di intervento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

Preso atto:

- che alla luce di quanto emerso e analizzato, l'area versa in condizioni di precarietà ambientale e rappresenta un rischio di inquinamento per il suolo, sottosuolo e aria;
- che ad oggi, non è stato posto in essere alcun atto finalizzato alla rimozione del gasolio dalla cisterna e alla bonifica dell'area e che nell'area di cui sopra non sono state poste in atto le misure necessarie per impedire lo sversamento di gasolio nel sottosuolo e, quindi al ripristino dello stato dei luoghi;

Ritenuto:

- necessario provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero del gasolio presente nella cisterna, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;

- configurarsi, altresì, le fattispecie previste dall'art.192, comma 1 D.Lgs. 152/2006, che prescrive il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo.

- necessario ed opportuno dover sintetizzare l'attività tecnico-amministrativa sopra specificata, al fine di attivare le procedure più idonee con gli Organi competenti al fine di proseguire ed approfondire le attività di indagine, monitoraggio e controllo per definire in dettaglio l'ubicazione, caratteristica delle sorgenti di contaminazione e modalità di diffusione dei contaminanti nel suolo e nel sottosuolo, anche in termini geometrici di profondità ed estensione dei cosiddetti *plumes* (pennacchi) di contaminazione;

Visto l'art.7 della Legge n°241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nella fattispecie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse di igiene pubblica) non viene comunicato l'avvio del procedimento.

Richiamati:

- il D.Lgs. 267/2000

- gli artt. 192-255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

- il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Tutto ciò premesso e considerato, ai fini della tutela della salute pubblica e della salubrità dell'ambiente,

ORDINA

1) Quanto premesso è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Al Sig. Direttore di Filiale e legale rappresentante della Società POSTE ITALIANE S.p.A. – FILIALE DI PALERMO 2 (Responsabile dell'Ufficio Postale di Polizzi Generosa), con sede in Via Roma n. 320 – 90133 Palermo, in qualità di concessionario dell'area, sita in Polizzi Generosa, Piazza Nicolò Trapani:

- di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero del gasolio presente nella cisterna, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito e dell'immobile per civile abitazione posto tra la Piazza Nicolò Trapani n. 9 e la Via Santa Maria degli Angeli n. 8 di proprietà dei Sigg. Onorato Calogero Gandolfo e David Arcangela, come in premessa individuata, ed allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate;

- di ripristinare lo stato dei luoghi;

- di comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

DISPONE

che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art.50 del D.Lgs.vo n°267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D.Lgs 152/2006 e ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

INCARICA

- L'A.R.P.A. SICILIA – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, Servizio, Suolo, Rifiuti e Bonifiche, con sede in Palermo, Via San Lorenzo n. 312/G;
- L'A.S.P. n. 6 Palermo –Azienda Sanitaria Provinciale – Dipartimento Sanitario di Prevenzione – U.O.C. Igiene degli Ambienti di vita e della Sanità Pubblica – U.O.T. di Prevenzione Distretto di Petralia Sottana, con sede in Petralia Sottana, C.da S. Elia c/O Presidio Ospedaliero “Maria SS. dell'Alto;

per quanto di rispettiva competenza e quanto loro demandato dalla vigente normativa, di monitorare, con l'urgenza che la questione riveste e sulla base di autonomi controlli con adeguata periodicità, le zone interessate dalla eventuale contaminazione, al fine di circoscrivere con maggiore precisione le sorgenti e le modalità di diffusione dei contaminanti nel suolo, nel sottosuolo e nelle eventuali falde acquifere.

CHIEDE

- All'Istituto Superiore di Sanità di voler fornire, qualora ne ravveda l'opportunità, il contributo dell'attività scientifica, di controllo e di ricerca, con particolare riferimento alla valutazione quali/quantitativa dei rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi con le concentrazioni di gasolio rilevate dalle schede tecniche del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo – Distaccamento di Petralia Soprana;

DISPONE

- Che la 3ª Area Tecnica del Comune di Polizzi Generosa chieda all'ARPA Sicilia e all'Azienda ASP n. 6 Palermo, sulla base delle proprie competenze istituzionali e in relazione a propri programmi di attività e priorità, gli aggiornamenti sulle attività di monitoraggio e controllo, al fine di tenere sotto controllo la situazione in ordine all'adeguamento del presente provvedimento;
- Che la 3ª Area Tecnica fornisca all'Istituto Superiore di Sanità, in accordo con ARPA Sicilia e Azienda ASP n. 6 Palermo, tutte le informazioni e i dati reperibili sulla problematica, al fine di acquisire il parere sulla sussistenza di rischi per la salute umana connessi allo stato di contaminazione rilevato;
- Che la Polizia Municipale di Polizzi Generosa e l'Azienda A.S.P. 6 Palermo - Dipartimento Sanitario di Prevenzione – U.O.C. Igiene degli Ambienti di vita e della Sanità Pubblica – U.O.T. di Prevenzione Distretto di Petralia Sottana, sulla base delle proprie competenze istituzionali e in relazione a propri programmi di attività e priorità, e quali organi di polizia giudiziaria, sono incaricati di far osservare l'esatta esecuzione del presente provvedimento, comminando le sanzioni previste in caso di accertata inottemperanza.

DEMANDA

- 1) Al personale del Servizio di Polizia Municipale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.
- 2) Al Responsabile della 3ª Area Tecnica l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata al Sig. DIRETTORE DI FILIALE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.p.A. – FILIALE DI PALERMO 2 (Responsabile dell'Ufficio Postale di Polizzi Generosa), con sede in Via Roma n. 320 – 90133 Palermo, in qualità di concessionario dell'area, sita in

Polizzi Generosa, Piazza Nicolò Trapani, per il tramite il Sig. DIRETTORE DELL'UFFICIO POSTE ITALIANE S.P.A. DI POLIZZI GENEROSA, con sede in Piazza G.B. Caruso n. 4.

DISPONE INFINE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso, a mezzo pec, a:

- Sig. Prefetto di Palermo;
- A.R.P.A. SICILIA – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, Servizio, Suolo, Rifiuti e Bonifiche, con sede in Palermo, Via San Lorenzo n. 312/G;
- A.S.P. n. 6 Palermo –Azienda Sanitaria Provinciale – Dipartimento Sanitario di Prevenzione – U.O.C. Igiene degli Ambienti di vita e della Sanità Pubblica – U.O.T. di Prevenzione Distretto di Petralia Sottana, con sede in Petralia Sottana, C.da S. Elia c/O Presidio Ospedaliero “Maria SS. dell’Alto;
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 Roma;
- Istituto Superiore di Sanità – Viale Regina Elena n. 299 – 00161 Roma;
- Regione Siciliana – Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento dell’Ambiente – Via Ugo La Malfa n. 169 – 90146 Palermo;
- Regione Siciliana – Dipartimento della Protezione Civile – Via Gaetano Abela n. 5 – 90141 Palermo;
- Città Metropolitana di Palermo – Direzione Polizia Provinciale Ambiente – Via Maqueda n. 100 – 90134 Palermo;
- Comando della Stazione dei Carabinieri di Polizzi Generosa;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo – Via Alessandro Scarlatti n. 16 – 90134 Palermo;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo – Distaccamento di Petralia Soprana – Bivio Madonnuzza – 90026 Petralia Soprana (PA);
- Servizio della Polizia Municipale del Comune di Polizzi Generosa;
- Responsabile della 3ª Area Tecnica del Comune di Polizzi Generosa

che copia del presente Provvedimento venga:

- pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune;
- pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971 e dello Statuto della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o di conoscenza del presente atto.

Polizzi Generosa, 30/12/2019

IL SINDACO

F.to Geom. Giuseppe Lo Verde